

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2016

249ª Seduta

Presidenza del Presidente

MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(Omissis...)

IN SEDE REFERENTE

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 22 giugno.

Il **PRESIDENTE** avverte che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti dei relatori 34.0.200, 34.0.300, 37.0.100, 48.100 e 52.0.500.

Informa inoltre che è stato presentato il testo corretto dell'emendamento 48.79 (testo 3), nonché l'ordine del giorno G/2085/37/10, di trasformazione dell'emendamento 46.30 (testo 2).

Comunica infine di aver presentato a sua volta l'ordine del giorno G/2085/36/10, che riprende i contenuti dell'emendamento 30.100/9, precedentemente ritirato a tal fine.

Tali emendamenti e ordini del giorno sono pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il relatore **Luigi MARINO** (AP (NCD-UDC)) ricorda sommariamente gli emendamenti ancora accantonati, segnalando che su alcuni di questi, prevalentemente su quelli presentati dai relatori la scorsa settimana e sui relativi subemendamenti, si è in attesa del parere della Commissione bilancio. Su altri, invece, come quelli relativi al *patent linkage*, alla trasparenza delle erogazioni pubbliche, alla locazione finanziaria, all'intermediazione immobiliare delle banche e alla cosiddetta "clausola sociale", è ancora in corso una riflessione di natura politica, anche nel confronto con il Governo.

Quanto agli emendamenti riferiti agli articoli 3 e 7, insieme all'altro relatore e con il parere conforme del sottosegretario GENTILE, egli ritiene opportuno che restino accantonati per essere esaminati dopo le votazioni sugli emendamenti relativi a tutti gli altri articoli.

Nel sottolineare come i relatori considerino possibile concludere rapidamente l'esame, una volta che siano stati acquisiti i necessari pareri e conclusi gli approfondimenti in atto, propone che si riprenda con l'esame di alcuni emendamenti riferiti all'articolo 52 e segnatamente con gli emendamenti 52.0.200 e relativi subemendamenti e con il 52.0.69.

Concorda la Commissione.

Esprime, anche a nome dell'altro relatore Tomaselli, parere contrario sugli identici subemendamenti 52.0.200/1 (testo 2) e 52.0.200/2 (testo 2), nonché sui subemendamenti 52.0.200/3 e 52.0.200/4 e parere favorevole sull'emendamento 52.0.69.

Il sottosegretario GENTILE si pronuncia in maniera conforme ed esprime parere favorevole sull'emendamento 52.0.200 dei relatori.

Il senatore SCALIA (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 52.0.200/1 (testo 2), per il quale prefigura - visto il parere espresso dai relatori e dal rappresentante del Governo - una reiezione, che consentirà una possibile riformulazione per la discussione in Assemblea.

Posti ai voti, gli identici subemendamenti 52.0.200/1 (testo 2) e 52.0.200/2 (testo 2) sono respinti; previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice PELINO (FI-PdL XVII), il subemendamento 52.0.200/3 è respinto; anche il subemendamento 52.0.200/4 è quindi posto ai voti e respinto.

Con distinte votazioni, gli emendamenti 52.0.200 e 52.0.69 sono accolti.

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) precisa la portata normativa dei due identici subemendamenti 52.0.200/1 (testo 2) e 52.0.200/2 (testo 2) appena respinti, sui quali il presidente Mucchetti aveva sollecitato una riflessione; essi propongono l'abrogazione di una disposizione della legge *antitrust* applicabile a imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale o operano in regime di monopolio. Si tratta di una modifica sostanziale alla legge n. 287 del 1990 che, a suo giudizio, è discutibile prevedere nell'ambito del provvedimento in esame.

Il presidente MUCCHETTI, nel ringraziare il relatore per gli elementi di informazione, sottolinea come i subemendamenti in questione propongano di sopprimere l'obbligo, attualmente previsto dalla richiamata legge n. 287 del 1990, che grava sulle imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale o operano in regime di monopolio, di rendere accessibili alle altre imprese direttamente concorrenti, a condizioni equivalenti, beni e servizi anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte nel proprio settore qualora decidano di avviare attività in settori diversi dal proprio. In particolare, si sofferma sulle vicende che hanno recentemente riguardato la società H3G e Poste italiane, sulle quali si è avuto un pronunciamento dell'Autorità garante del mercato ed è in corso un contenzioso. Nel segnalare come fulcro della questione sia la possibilità per i concorrenti di utilizzare infrastrutture che siano nella disponibilità esclusiva delle imprese che operano in regime di monopolio, invita a considerare che la questione potrebbe riguardare anche altre infrastrutture, diverse da quelle prima ricordate, o servizi ulteriori. Registra favorevolmente quindi la disponibilità a svolgere un'ulteriore riflessione in merito, in vista della discussione in Assemblea.

Il sottosegretario GENTILE esprime il proprio rincrescimento per l'andamento dei lavori sul disegno di legge in titolo, destinato a subire un rallentamento nella settimana in corso - che si riteneva conclusiva anche alla luce del calendario dei lavori dell'Assemblea - in attesa del parere della Commissione bilancio su molti degli emendamenti ancora accantonati. Alla volontà di concludere rapidamente l'esame del provvedimento, reiteratamente manifestata, non solo dal Governo, non corrisponde a suo giudizio una coerente organizzazione dei lavori: a tal fine, sollecita il presidente Mucchetti a segnalare alla presidenza della Commissione bilancio l'esigenza che i pareri siano resi tempestivamente.

Il presidente MUCCHETTI assicura che segnalerà alla presidenza della Commissione bilancio quanto rappresentato dal sottosegretario Gentile, ricordando peraltro che i ritardi registrati sono derivati da una molteplicità di fattori.

Il relatore TOMASELLI (PD), nel condividere il rammarico per il rallentamento dei lavori segnalato dal sottosegretario Gentile, sottolinea come la Commissione bilancio sia impegnata con l'esame di provvedimenti di urgenza, come il decreto-legge recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, e di altri provvedimenti in discussione in Assemblea. Da quanto gli risulta, tuttavia, appena terminati tali impegni prioritari, la Commissione bilancio esprimerà il proprio parere sugli ultimi emendamenti e subemendamenti presentati.

A suo giudizio, la prossima settimana, auspicabilmente in poche sedute, la Commissione industria potrà concludere l'esame del provvedimento, permettendone l'avvio della discussione in Assemblea il 12 luglio, nel rispetto di quanto previsto dal suo calendario dei lavori.

In conclusione, ritiene che le sedute di stasera e di domani mattina possano essere sconvocate, alla luce del quadro ora delineato.

Il relatore **Luigi MARINO** (AP (NCD-UDC)) ricorda, tra i fattori di ritardo, le numerose riformulazioni presentate.

Il **PRESIDENTE**, nel ringraziare il sottosegretario Gentile per la sua assidua partecipazione ai lavori della Commissione e nel prendere atto che non ci sono le condizioni per proseguire l'esame del provvedimento in titolo nelle sedute già convocate per questa sera e domani mattina, propone di sconvocare tali sedute.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Omissis...)

La seduta termina alle ore 16,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2085

G/2085/36/10

MUCCHETTI, LANZILLOTTA

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza», premesso che:

il Capo V del disegno di legge presenta una rilevante lacuna riguardo alla gestione dei residui clienti domestici in regime di maggior tutela in esito alla cessazione della disciplina transitoria dei prezzi per il mercato di vendita al dettaglio dell'energia elettrica;

considerato che:

non appare né ragionevole né auspicabile, sotto il profilo della concorrenza, che i clienti domestici residui della maggior tutela divengano automaticamente clienti degli attuali esercenti del servizio di maggior tutela, tra i quali uno detiene una posizione dominante;

l'articolo 30 del disegno di legge, nel testo dell'emendamento sostitutivo proposto dai relatori prevede genericamente che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le misure necessarie a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi di cui agli articoli 26 e 27 e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, «secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato»;

occorre assicurare che nell'attuazione di tale norma sia riconosciuto il ruolo che l'ordinamento attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico quale soggetto deputato alla promozione della concorrenza nel settore;

appare necessario indirizzare l'azione del Governo nel senso di prevedere una o più procedure competitive per assegnare a una pluralità di venditori la fornitura dei clienti domestici che residuano nel servizio di maggior tutela quali «meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato» e disciplinare le modalità di partecipazione, i requisiti tecnici ed economici dei partecipanti alle procedure competitive e i livelli minimi delle prestazioni che devono essere garantite ai clienti;

impegna il Governo a:

verificare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 30, se siano stati raggiunti per il mercato di vendita al dettaglio dell'energia elettrica gli obiettivi ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, e a prevedere, in caso positivo, nel medesimo decreto, che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, ponga in atto una o più procedure competitive per assegnare a una pluralità di venditori la fornitura dei clienti domestici che residuano nel servizio di maggior tutela;

a prevedere, al fine di favorire la concorrenza e la qualità del servizio, che i suddetti provvedimenti disciplinino in particolare le modalità di partecipazione, i requisiti tecnici ed economici dei partecipanti alle procedure competitive e i livelli minimi delle prestazioni che devono essere garantite ai clienti; nonché assicurino che l'assegnazione dei clienti avvenga di norma su base regionale; che il criterio di assegnazione sia il prezzo unitario minimo delle forniture; che il prezzo unitario posto a base della procedura competitiva sia composto da una componente fissa, oggetto delle offerte, e da una componente variabile correlata alla media trimestrale dei prezzi per fascia oraria del mercato del giorno prima; che nessun venditore possa detenere, in esito alle procedure competitive, una quota superiore al 50 per cento del mercato dei clienti domestici; che i soggetti in precedenza obbligati a esercire il servizio di maggior tutela abbiano la facoltà, da esercitare con adeguato anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure competitive, di conferire a titolo gratuito al soggetto assegnatario dei clienti, in tutto od in parte, il ramo d'azienda deputato allo svolgimento del servizio stesso.

G/2085/37/10

DI BIAGIO, MARINELLO, BERGER, CONSIGLIO, PELINO, LANZILLOTTA, FABBRI, CASTALDI

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza», premesso che:

il disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, reca alcune norme concernenti l'esercizio della professione in forma societaria, dettando disposizioni sulle società tra avvocati, sulle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative, sulle società che svolgono attività odontoiatrica;

il medesimo disegno di legge non interviene in modo omogeneo nel settore delle professioni ordinistiche, con il rischio di porre in essere discipline normative irragionevolmente differenziate;

considerato che:

si ritiene, comunque, necessario realizzare un'opera di armonizzazione che garantisca un'organica disciplina delle libere professioni, anche quando sono svolte in forma associativa e societaria, superando la sovrapposizione di interventi tampone e occasionali, dettati da emergenze e situazioni contingenti;

impegna il Governo ad avanzare proposte organiche per il riordino delle modalità di esercizio delle professioni, assicurando una normativa omogenea che eviti ingiustificate differenze di disciplina per i diversi settori interessati, che garantisca:

- la definizione di un trattamento fiscale, contributivo e previdenziale uniforme per tutte le forme associative e societarie in cui può essere esercitata l'attività professionale, disciplinando eventuali forme di responsabilità solidale ai fini contributivi e previdenziali;

- la previsione dell'attribuzione del contributo integrativo relativo alla quota del Socio di Capitali a favore delle Casse dei Liberi professionisti o della Gestione Separata pro quota alla partecipazione alla Società dei liberi professionisti;

- la previsione a carico delle Società di Capitali di cui ai Capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile ovvero nelle forma di Società Cooperative di cui al capo I del Titolo VI che svolgono attività professionale consentite, di un contributo di solidarietà da versare alle rispettive Casse dei liberi professionisti che partecipano alla Società, in proporzione alla quota di reddito attribuibile al socio di capitali;

- l'accentramento della contribuzione presso le relative Casse dei liberi professionisti per consentire omogeneità concorrenziale e continuità contributiva, quale che sia la forma giuridica di esercizio della professione, estendendo altresì, presso le predette Casse, la gestione separata ai collaboratori e ai dipendenti esercenti in tale qualità analogo attività.

34.0.200/1

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 34.0.200, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La costruzione e l'esercizio di reti elettriche private, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi, così come definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera non soggetta alla disciplina di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Resta fermo, in ogni caso, il possesso delle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione e il rispetto degli obblighi di servizio imposti dalla normativa comunitaria e nazionale e di ogni altro obbligo imposto dalla normativa comunitaria.»;

b) *al capoverso 5-ter, dopo le parole:* «in materia di» *inserire le seguenti:* «sistemi di distribuzione chiusi e di».

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: «di separazione per i gestori» *con le seguenti:* «in materia».

34.0.200/2

BERGER

All'emendamento 34.0.200, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «5-quater. I provvedimenti in materia di obblighi di separazione funzionale per imprese di distribuzione dell'energia elettrica di piccole dimensioni, di cui all' articolo 38 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e successive modificazioni, devono essere emanati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

34.0.200

I RELATORI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis

(Norme di separazione per i gestori di sistemi di distribuzione chiusi)

1. Dopo il comma 5, dell'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono aggiunti i seguenti commi:

"5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi di cui al precedente comma, facenti parte di un'impresa verticalmente integrata. Ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi si applicano esclusivamente le norme di separazione contabile.

5-ter.L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione in relazione a quanto previsto dal precedente comma 5-bis."».

34.0.300/1

FABBRI

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole*: «possa certificare» *inserire le seguenti*: «anche tramite un idoneo soggetto terzo»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Le reti e gli impianti di proprietà comunale ovvero di una società patrimoniale, anche per le parti a vario titolo acquisite dal gestore uscente, possono essere cedute, con obbligo di acquisto, nella gara unica d'ambito da parte dell'ente o società patrimoniale e sono valutate secondo la metodologia di cui al terzo periodo del presente comma.».

34.0.300/2

CIOFFI, CASTALDI, GIROTTO

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, *sostituire le parole*: «non superi il 20 per cento» *con le seguenti*: «non superi il 10 per cento».

34.0.300/3

CIOFFI

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-bis», comma 2, *premettere il seguente periodo*: «Alla scadenza delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali non possono cedere la proprietà delle reti e degli impianti destinati all'esercizio del servizio di distribuzione del gas. Detti beni costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell'articolo 826, terzo comma, del Codice civile.».

34.0.300/4

CIOFFI, CASTALDI, GIROTTO

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-bis», *sopprimere il comma 3*.

34.0.300/5

CIOFFI, CASTALDI, GIROTTO

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-bis», comma 3, *dopo le parole*: «anche da uno solo dei partecipanti» *inserire le seguenti*: «, sempreché il suo impegno finanziario sia superiore ai due terzi del costo dell'investimento complessivo».

34.0.300/6

CIOFFI, CASTALDI, GIROTTO

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-bis», comma 3, *sostituire le parole*: «cumulativamente dai partecipanti» *con le seguenti*: «da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa».

34.0.300/7

FABBRI

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-bis», *dopo il comma 3, aggiungere il seguente*: «4. All'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2017" e le parole "un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale" sono sostituite dalle seguenti: "un importo annuo pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio. Entro il 31 dicembre 2016, con riferimento all'anno 2015, gli stessi soggetti corrispondono alle Regioni, ad integrazione di quanto già versato per l'anno di riferimento, un conguaglio pari alla differenza tra l'importo calcolato mediante il nuovo metodo di cui sopra e quanto già versato per lo stesso anno."».

34.0.300/8

VALDINOSI

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-bis», *dopo il comma 3, aggiungere il seguente*: «4. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164 del 2000, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito di tale contratto tipo dovrà essere previsto il riconoscimento, da parte del Gestore agli Enti concedenti e/o alla Società delle Reti proprietari degli impianti o di porzioni di essi, di una somma pari all'ammortamento relativo al capitale investito netto."».

34.0.300

I RELATORI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis

(Misure per la distribuzione del gas naturale)

1. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, dopo le parole: " prima della pubblicazione del bando di gara." aggiungere il seguente periodo: "Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 22 maggio 2014 recante approvazione delle "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale",e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito non risulti superiore alla percentuale dell'8 per cento, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 20 per cento. Nel caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore secondo le definizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento è determinato applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico."

2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, definisce procedure semplificate di valutazione dei bandi di gara, applicabili nei casi in cui tali bandi siano stati redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo. In ogni caso, con riferimento ai punteggi massimi previsti per i criteri e i sub-criteri di gara dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto ministeriale n. 226 del 2011, la documentazione di gara non può discostarsi se non nei limiti posti dai medesimi articoli con riguardo ad alcuni sub-criteri.

3. Ai fini della partecipazione alle gare d'ambito di raggruppamenti temporanei d'impresa e dei consorzi ordinari, i requisiti di capacità tecnica individuati dall'articolo 10, comma 6, lett. a), c) e d) del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, possono essere posseduti anche da uno solo dei partecipanti; i requisiti individuati dall'articolo 10, comma 6, lett. b) devono essere posseduti cumulativamente dai partecipanti.»

37.0.100/1

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BOCCHINO](#), [PETRAGLIA](#)

All'emendamento 37.0.100, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, sostituire le parole: «anche nelle more»,con le seguenti: «nel rispetto».

37.0.100/2

[CONSIGLIO](#), [ARRIGONI](#)

All'emendamento 37.0.100, capoverso «Art. 37-bis», comma 2, dopo le parole: «e della tutela del territorio e del mare»,inserire le seguenti: «, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro 20 giorni dalla richiesta,».

37.0.100/3

[CONSIGLIO](#), [ARRIGONI](#)

All'emendamento 37.0.100, capoverso «Art. 37-bis», comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 188, comma 1-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 30, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221».

37.0.100/4

[GALIMBERTI](#)

All'emendamento 37.0.100, capoverso «Art. 37-bis», comma 3, sostituire le parole: «entro il medesimo termine di cui al comma 1»,con le seguenti: «entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2».

37.0.100/5

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#)

All'emendamento 37.0.100, capoverso «Art. 37-bis», comma 3, sostituire le parole: «di cui al comma 1» ,con le seguenti: «di cui al comma 2».

37.0.100

I RELATORI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Norme in materia ambientale)

1. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole "in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea" sono sostituite dalle seguenti: "anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione europea,"; b) le parole "entro tre mesi dalla loro adozione" sono soppresse.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, l'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individua le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire della menzionata iscrizione con modalità semplificate.».

48.100/1

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BOCCHINO](#), [PETRAGLIA](#)

All'emendamento 48.100, sostituire le parole: «Dopo il comma 1» fino alle fine con le seguenti: «Sopprimere l'articolo».

48.100/2

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BOCCHINO](#), [PETRAGLIA](#)

All'emendamento 48.100, sostituire le parole: «Dopo il comma 1» fino alle fine con le seguenti: «Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 48

(Vendita dei medicinali di fascia C)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sue successive modificazioni."»

48.100/3

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BOCCHINO](#), [PETRAGLIA](#)

All'emendamento 48.100, premettere le seguenti parole: «Al comma 1, sopprimere la lettera a), e».

Conseguentemente, al capoverso "1-bis", sopprimere le parole: «lettera a)».

48.100/4

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BOCCHINO](#), [PETRAGLIA](#)

All'emendamento 48.100, premettere le seguenti parole: «Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "nel settore della produzione" inserire la seguente: "intermediazione" e»

48.100/5

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BOCCHINO](#), [PETRAGLIA](#)

All'emendamento 48.100, premettere le seguenti parole: «Al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) Al comma 4-bis le parole: "quattro farmacie ubicate" sono sostituite dalle seguenti: "una farmacia ubicata" e».

48.100/6

[GALIMBERTI](#)

All'emendamento 48.100, sopprimere il capoverso «1-bis».

48.100/7

[MANDELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#)

All'emendamento 48.100, sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:

«1-bis. Ogni società di capitali e ogni società cooperativa a responsabilità limitata, può controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del quindici per cento delle farmacie del medesimo comune e comunque nel limite di duemila farmacie su tutto il territorio nazionale».

48.100/8

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 48.100, sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:

«1-bis. Ogni società di capitali e ogni società cooperativa a responsabilità limitata, può controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del quindici per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma e comunque nel limite di duemila farmacie su tutto il territorio nazionale».

48.100/9

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE

All'emendamento 48.100, capoverso «1-bis», dopo le parole: «possono controllare», inserire la seguente: «complessivamente»

48.100/10

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 48.100, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «venti per cento» con le seguenti: «tre per cento».

48.100/11

GALIMBERTI

All'emendamento 48.100, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «non più del venti per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma» con le seguenti: «non più del venti per cento delle farmacie previste dalla pianta organica comunale, con un minimo di una e un massimo di cento farmacie, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma e del cinque per cento delle farmacie presenti sul territorio nazionale».

48.100/12

CASTALDI, GIROTTO

All'emendamento 48.100, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «venti per cento» con le seguenti: «cinque per cento».

48.100/13

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 48.100, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «venti per cento» con le seguenti: «cinque per cento».

48.100/14

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 48.100, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «venti per cento» con le seguenti: «dieci per cento».

48.100/15

VALDINOSI

All'emendamento 48.100, capoverso «1-bis», sostituire la parola: «venti» con la seguente: «dieci».

48.100/16

BERGER, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA

All'emendamento 48.100, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «venti per cento» con le seguenti: «dieci per cento».

48.100/17

GALIMBERTI

All'emendamento 48.100, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «venti per cento» con le seguenti: «dieci per cento».

48.100/18

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 48.100, capoverso «1-bis», sostituire le parole da: «del venti per cento» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «del quindici per cento delle farmacie spettanti a ciascun comune ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e integrazioni; nel rispetto di tale limite resta fermo quanto stabilito dall'articolo 9 della medesima legge in materia di prelazione e gestione delle farmacie comunali.».

48.100/19

FABBRI

All'emendamento 48.100, capoverso «1-bis», sostituire le parole da: «del venti per cento» fino alla fine del periodo con le seguenti: «del quindici per cento delle farmacie spettanti a ciascun comune ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 9 della medesima legge.».

48.100/20

CONSIGLIO

All'emendamento 48.100, capoverso «1-bis», sostituire la parola: «regione» con la seguente: «provincia».

48.100/21

BERGER, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA

All'emendamento 48.100, dopo il capoverso «1-bis», inserire il seguente:

«1-ter. I fine di assicurare un'equa distribuzione delle farmacie sul proprio territorio e in base alle peculiarità geomorfologiche e linguistiche di riferimento, la Provincia Autonoma di Bolzano, può determinare sul proprio territorio autonomamente la percentuale di controllo di cui al precedente comma 1-bis nel rispetto del limite massimo del 20 per cento.»

48.100/22

DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 48.100, dopo il capoverso «1-ter», aggiungere il seguente:

«1-quater. All'articolo 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sostituire le parole: "3.300 abitanti", con le seguenti: "2.000 abitanti"».

48.100/23

SCALIA

All'emendamento 48.100, dopo il capoverso «1-ter», aggiungere il seguente:

«1-quater. All'articolo 7, della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, al comma 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui all'articolo 8, in quanto compatibili, si applicano alle società di cui al comma 1, con espressa esclusione delle cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c), quando la direzione di farmacia è affidata ad un farmacista non socio, in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni».

48.100/24

DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 48.100, dopo il capoverso «1-ter», aggiungere il seguente:

«1-quater. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sue successive modificazioni"».

48.100/25

DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 48.100, dopo il capoverso «1-ter», aggiungere il seguente:

«1-quater. Le società di capitali, titolari di farmacia, devono essere iscritte in un apposito elenco reso pubblico e consultabile anche sul sito istituzionale del Ministero della salute, secondo modalità individuate con decreto del Ministero della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dal medesimo elenco si deve evincere la composizione della compagine sociale delle suddette società».

48.100/26

DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 48.100, dopo il capoverso «1-ter», aggiungere il seguente:

«1-quater. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, a totale carico del cittadino e dietro presentazione di ricetta medica ove prevista, tutti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dei farmaci utilizzati unicamente in ambiente ospedaliero.».

48.100/27

DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 48.100 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, sopprimere il comma 3.»

48.100/28

DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 48.100 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 48-bis.

(Farmaci veterinari)

1. Al fine di garantire la tutela e il benessere animale assicurando l'accesso alle cure e alle terapie a prezzi accessibili, al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ove non esistano molecole attive registrate e autorizzate in medicina veterinaria, con eccipienti e con vie di somministrazione ritenute idonee dal medico veterinario responsabile per la cura di una patologia di lilla specie animale non destinata alla produzione di alimenti per l'uomo, il medico veterinario responsabile può, in via eccezionale, sotto la sua diretta responsabilità e al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato:

a) con un medicinale autorizzato per l'uso umano. In tal caso il medicinale può essere autorizzato solo dietro prescrizione medico-veterinaria non ripetibile;

b) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea conformemente a misure nazionali specifiche, per l'uso sulla stessa specie animale o su un'altra specie per l'affezione in oggetto, ovvero per un'altra affezione;

c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera a), con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente dal farmacista in farmacia a tale fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione medico-veterinaria";

b) all'articolo 70, comma 1, dopo le parole: "dei medicinali veterinari" sono aggiunte le seguenti: "e dei medicinali in deroga di cui all'articolo 10"».

48.100/29

STEFANO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 48.100 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 48-bis.

(Disposizioni relative alle parafarmacie)

1. È avviata la progressiva assegnazione, laddove il Servizio sanitario lo richieda, di sedi farmaceutiche ai laureati in farmacia titolari di parafarmacia che ne facciano richiesta, tenendo conto, nella fase iniziale, del rispetto della priorità dell'anzianità dell'apertura delle stesse e dei dovuti requisiti alla titolarità, assicurando una valutazione per soli titoli, e con punteggi specifici. Possono accedere a detta assegnazione le parafarmacie operanti al 31 dicembre 2015 sul territorio nazionale. Sono comunque escluse le parafarmacie di proprietà di non laureati in farmacia, nonché dei titolari di farmacia diretti oppure attraverso trust, oppure per il tramite di una parentela fino almeno alla terza generazione. In conseguenza dell'eventuale avvenuta assegnazione, il titolare farmacista è tenuto a versare allo Stato un pagamento di euro di norma pari a 100 mila euro per ogni licenza. A tal fine il Servizio sanitario nazionale, trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'ASL territoriale.

2. Con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuati i criteri e le modalità operative ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1"».

48.100/30

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BOCCHINO](#), [PETRAGLIA](#)

All'emendamento 48.100 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 48-bis.

(Divieto di vincoli alle procedure di registrazione dei medicinali equivalenti alla scadenza del brevetto «patent linkage»)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-bis è abrogato."».

48.100

I RELATORI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. I soggetti di cui al comma 1, lett. a), possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del venti per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma.

1-ter. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni del comma precedente attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287».

48.79 testo 3 (testo corretto)

[BERGER](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«4. All'articolo 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo le parole: «non superiore a lire 750 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 450.000»;

b) al quinto periodo le parole: «non superiore a lire 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 300.000»

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4, valutati in 9.206.178,29 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella A allegata alla legge n. 28 dicembre 2015, n. 209 (legge di stabilità 2016).».

52.0.500/1

[RUVOLO](#)

All'emendamento 52.0.500, alinea, sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti». Conseguentemente, dopo il capoverso «Art. 53», aggiungere il seguente:

«Art. 54.

1. L'articolo 193, comma 4 del Codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, in attuazione dell'articolo 40, comma 6, della direttiva 92/49/CE si applica in presenza di infrazioni già commesse e accertate, inerenti unicamente la specifica attività assicurativa, esercitata in stabilimento o in libere prestazioni di servizi da parte dell'impresa di assicurazione avente sede sociale in uno Stato membro della UE operante sul territorio italiano.»

52.0.500/2

[BONFRISCO](#), [PERRONE](#)

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», sostituire le parole: «è delegato ad adottare» con la seguente: «adotta» e le parole: «decreti legislativi» con le seguenti: «disegni di legge».

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.

52.0.500/3

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BOCCHINO](#), [PETRAGLIA](#)

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», comma 1, dopo le parole: «sviluppo urbano integrato multidisciplinare» inserire le seguenti: «fatta salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,».

52.0.500/4**COMPAGNA**

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) stabilire la progressiva estensione dell'utilizzo dei dispositivi elettronici sui veicoli che svolgono un servizio pubblico, senza oneri per i cittadini e per le imprese;».

52.0.500/5**CASTALDI, GIROTTO**

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera a), dopo le parole: «di persone» inserire le seguenti: «, equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente,».

52.0.500/6**SCALIA**

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera a), dopo le parole: «persone o cose,» inserire le le seguenti: «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma».

52.0.500/7**DI BIAGIO, MARINELLO**

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera a), dopo le parole: «persone o cose,» inserire le le seguenti: «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma».

52.0.500/8**PELINO, PICCOLI**

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera a), dopo le parole: «persone o cose,» inserire le le seguenti: «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma».

52.0.500/9**BONFRISCO, PERRONE**

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera a), dopo le parole: «persone o cose,» inserire le le seguenti: «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma».

52.0.500/10**SCALIA**

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «senza maggiori oneri per i cittadini» con le seguenti: «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma senza maggiori oneri diretti per i cittadini».

52.0.500/11**DI BIAGIO, MARINELLO**

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «senza maggiori oneri per i cittadini» con le seguenti: «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma senza maggiori oneri diretti per i cittadini».

52.0.500/12**DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA**

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando che i costi relativi alle "scatole nere" quali l'installazione, la sostituzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria non siano attribuiti agli utenti;».

52.0.500/13**DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA**

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) vigilare al fine di assicurare che i costi relativi all'installazione dei dispositivi non siano scaricati sui cittadini dalle industrie automobilistiche e dalle imprese assicurative, attraverso ingiustificati aumenti di prezzo;».

52.0.500/14

CONSIGLIO

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera c), sostituire le parole: «disciplinare la portabilità dei dispositivi, l'interoperabilità,» con le seguenti: «garantire la piena portabilità dei dispositivi di cui al presente comma da parte dei possessori dei veicoli privati, consentendo, ai fini della tutela della concorrenza, la scelta dei dispositivi presenti sul mercato rispondenti ai requisiti tecnici della presente legge, disciplinandone l'interoperabilità secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 3, capoverso 132-ter, comma 1, lettera b, e articolo 9, comma 1, della presente legge, disciplinare».

52.0.500/15

CONSIGLIO

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dei dispositivi elettronici di cui all'articolo 9 e al presente comma;».

52.0.500/16

DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «sentiti l'IVASS» inserire le seguenti: «e le principali associazioni di tutela dei consumatori».

52.0.500/17

GIROTTI, CASTALDI

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Fatte salve la disciplina in materia di attività edilizia e le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto della normativa tecnica di settore, delle norme in materia di sicurezza e antincendio, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la costruzione e l'esercizio di impianti aperti al pubblico per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica e di impianti ad uso privato per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica costituisce attività libera, diversa dalla vendita al pubblico di energia elettrica, non soggetta ad autorizzazione, né al possesso di qualifiche o all'iscrizione in albi o registri. Ai fini del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico per impianti aperti al pubblico per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica, le disposizioni di cui al presente comma possono essere derogate o limitate esclusivamente per ragioni tecniche e di sicurezza.».

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole da: «la mobilità sostenibile» fino a: «smart city» con le seguenti: «lo sviluppo delle smart city e misure volte alla promozione della mobilità sostenibile».

52.0.500

I RELATORI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53

(Delega al Governo per favorire la mobilità sostenibile e lo sviluppo delle smart city)

1. Per favorire l'offerta di servizi pubblici e privati per la mobilità, l'utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle smart city, nonché l'adozione di piani urbani della mobilità sostenibile, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti all'installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette "scatole nere" o altri dispositivi elettronici similari, volti anche a realizzare piattaforme tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) stabilire la progressiva estensione dell'utilizzo dei dispositivi elettronici, con priorità sui veicoli che svolgono un servizio pubblico o che beneficiano di incentivi pubblici e, successivamente, sui veicoli privati adibiti al trasporto di persone o cose, senza maggiori oneri per i cittadini;
- b) definire le informazioni rilevabili dai dispositivi elettronici di cui al presente comma, insieme ai relativi standard, al fine di favorire una più efficace e diffusa operatività delle reti di sensori intelligenti, per una gestione più efficiente dei servizi nelle città e per la tutela della sicurezza dei cittadini;
- c) disciplinare la portabilità dei dispositivi, l'interoperabilità, il trattamento dei dati, le caratteristiche tecniche, i servizi a cui si può accedere, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni e della raccolta e gestione di dati, il coinvolgimento del cittadino attraverso l'introduzione di forme di dibattito pubblico;

d) definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dei dispositivi elettronici di cui al presente comma;

e) individuare le modalità per garantire una efficace ed effettiva tutela della privacy, mantenendo in capo ai cittadini la scelta di comunicare i dati sensibili per i servizi opzionali.

2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'IVASS e previo parere dell'autorità Garante per la protezione dei dati personali nonché acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei quindici giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal secondo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza per l'esercizio della delega è prorogata di trenta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

4. L'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non deve determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».